

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1978, n. 5.

**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1978, e comunque non oltre il 30 aprile 1978, è autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa annessi al disegno di legge presentato al Consiglio regionale e con le modalità e le disposizioni in essi contenute.

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 gennaio 1978

Tomelleri